

Tra
Parti datoriali, della regione Sicilia Confagricoltura, Coldiretti e Cia firmatarie del Ccnl
Quadri e Impiegati agricoli, che partecipano all'accordo

e

Confederdia della regione Sicilia e parti sindacali della regione Sicilia FLAI CGIL, FAI CISL e
UILA – UIL, firmatarie del Ccnl Quadri e Impiegati agricoli, che partecipano all'accordo

Premesso

che l'art. 1, comma 481, della legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) ha
disposto la proroga, per il periodo di imposta 2013, di misure sperimentali per l'incremento
della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
che le relative disposizioni sono state attuate con DPCM 22.01.2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2013;
che il Ministero del lavoro, con circolare n.15 del 3.04.2013, ha fornito indicazioni operative
per la corretta applicazione delle citate disposizioni;
che l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 30.04.2013, ha fornito indicazioni
operative per gli aspetti di carattere fiscale delle citate disposizioni;
che le Parti intendono favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva
territoriale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della
produttività nelle imprese;
tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe indicate

convengono quanto segue

Le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle parti datoriali, firmatarie del Ccnl
Quadri e Impiegati agricoli, che partecipano all'accordo nel territorio della Regione
Sicilia, possono applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22.01.2013, in relazione
alle voci retributive – così come previste, a titolo esemplificativo, nella circolare del
Ministero del Lavoro n. 15 del 2013 – erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da
quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda.

Le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni soprarichiamate a tutti i loro
dipendenti, salvo espressa rinuncia, anche se occupati presso sedi o unità produttive
situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Sono inoltre detassabili le erogazioni previste dal contratto territoriale di lavoro per i Quadri
e gli Impiegati Agricoli della Regione Sicilia del 2010-2013 con espresso riferimento ad
indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.

L'agevolazione è riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative
eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuato in
azienda; modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del
quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti da
eventuali contratti collettivi stipulati dalle imprese di riferimento.

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione
di datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua
corretta applicazione.

Le Parti – ai sensi dell'art 3 del DPCM 22.01.2013– dichiarano che le previsioni del presente
accordo sono conformi alle disposizioni del citato Decreto ai fini dell'applicazione del
relativo regime fiscale agevolato.

Palermo,

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFEDERDIA

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL